

Il trascorrere del tempo non legittima le opere abusive realizzate

Data di pubblicazione: 26/06/2018

Si segnala la **sentenza 19 giugno 2018, n. 3773** della **Sesta Sezione del Consiglio di Stato** che, in tema di abuso edilizio e decorso del tempo, specifica l'inidoneità di quest'ultimo ai fini della potenziale sanabilità dell'opera in relazione all'affievolimento dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento demolitorio.

La vicenda processuale vede il ricorrente in primo grado e odierno appellante contestare il provvedimento con il quale il Comune ordinava la demolizione di alcuni manufatti eseguiti senza titolo abilitativo.

Seguendo una giurisprudenza ormai consolidata sul tema, il Collegio, ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'affermata insufficienza della motivazione dell'ordine di demolizione, in ragione del considerevole lasso di tempo intercorso dall'abuso.

Il fatto che sia trascorso molto tempo dall'abuso, precisa il Giudice, non obbliga l'Amministrazione a una motivazione "rinforzata" della ingiunzione di demolizione, e ciò *"perché vengono in questione atti vincolati, i quali non richiedono una valutazione specifica di ragioni di interesse pubblico"*.

In altri termini, il decorrere del tempo non può incidere sull'ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito edilizio attraverso l'adozione della misura repressiva prescritta, dovendo escludersi che l'ordinanza di demolizione, sebbene adottata dopo un periodo di tempo assai considerevole dalla realizzazione dell'abuso, debba essere motivata anche sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità.¹

"Nel caso di tardiva emanazione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio del relativo potere/dovere non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo: tale inerzia – di cui non si può certo dolere l'interessato che continua ad utilizzare un bene che non doveva essere realizzato e che deve essere

¹ Si ricorda che, sul tema della motivazione delle ordinanze di demolizione in caso di lungo tempo intercorso dalla realizzazione dell'abuso, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con pronuncia n. 9 del 17 ottobre 2017, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino"*.

rimosso - non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso”

Il Giudice di secondo grado ha quindi condiviso l'argomentazione del TAR², per la quale “*non può ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può di per sé legittimare*”.

Si evidenzia che la Sesta Sezione si è pronunciata più volte sul tema (recentemente con **sentenze 26 marzo 2018, n. 1887** e **2 maggio 2018, n. 2612**) precisando, tra l'altro, che “*non è in alcun modo concepibile l'idea stessa di connettere al decorso del tempo e all'inerzia dell'amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l'abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l'edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria automatica*”.

Le presente nota non può essere utilizzata o citata ai fini dell'espressione di pareri, memorie o altro, per i quali bisogna fare esclusivo riferimento ai testi normativi o giurisprudenziali ufficiali. La riproduzione inoltre dell'articolo è consentita con indicazione della fonte, la data di pubblicazione e, ove possibile, il link alla pagina www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus

² TAR Veneto, Sez. II, n. 693/2015